

## TRIBUNALE

### Sentenza del Tribunale 29 marzo 2012 — Polonia/ Commissione

(Causa T-243/07) <sup>(1)</sup>

*(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE»)*

(2012/C 138/17)

Lingua processuale: il polacco

#### Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, e infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Szmytkowska, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e R. Krasuckaitė, agents) e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová e M. Kianička, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14), nella parte in cui essa riguarda la Repubblica di Polonia.

#### Dispositivo

- 1) La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e [alle] conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è annullata nella parte in cui riguarda la Repubblica di Polonia.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Polonia.

- 3) La Repubblica slovacca e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 211 dell'8.9.2007.

### Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2012 — Slovacchia/ Commissione

(Causa T-247/07) <sup>(1)</sup>

*(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure da adottare in seguito all'adesione di nuovi Stati membri — Atto di adesione del 2003 — Determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e conseguenze finanziarie della loro eliminazione — Obiettivo perseguito da una disposizione di diritto primario — Decisione 2007/361/CE»)*

(2012/C 138/18)

Lingua processuale: lo slovacco

#### Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, poi B. Ricziová, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Tokár, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, ed infine M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e R. Krasuckaitė, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14), per la parte concernente la Repubblica slovacca

#### Dispositivo

- 1) La decisione 2007/361/CE della Commissione, del 4 maggio 2007, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è annullata per la parte concernente la Repubblica slovacca.